



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 243

del 30-10-2015

OGGETTO:	STAGIONE CALCISTICA 2015/2016 PRESSO LO STADIO COMUNALE "RACITI" DI QUARRATA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI BEVANDE.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

DATO ATTO che l'Associazione Calcio A.C. Quarrata disputa nella stagione 2015/2016 il campionato di calcio nella categoria Promozione e che le partite di tale campionato vengono disputate nello Stadio Comunale "Raciti" di Quarrata sito in via Trento;

CONSIDERATA la molteplicità delle partite che richiameranno complessivamente un notevole flusso di pubblico;

VISTA la nota del 06 agosto 2015 pervenuta in data 11 agosto 2015, con la quale la Questura di Pistoia, al fine di salvaguardare esigenze di ordine e sicurezza pubblica, invita l'Amministrazione di Quarrata a predisporre un provvedimento atto a vietare la vendita di bevande alcoliche e l'asporto delle stesse in recipienti di vetro durante lo svolgimento della stagione di calcio 2015/2016, a tutti gli esercizi pubblici ubicati all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio ed agli eventuali venditori ambulanti autorizzati all'esterno della struttura;

RITENUTO pertanto, al fine di salvaguardare esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di disporre opportuni divieti relativamente alla vendita di bevande alcoliche e l'asporto delle stesse e di altre bibite in recipienti di vetro durante lo svolgimento della stagione di calcio 2015/2016, a tutti gli esercizi pubblici ubicati all'interno e nelle immediate vicinanze dello stadio sopracitato;

DATO ATTO che all'esterno dello Stadio Comunale non risulta autorizzato alcun venditore ambulante;

VISTA la legge regionale 7.2.2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, in aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

In concomitanza dello svolgimento delle partite di calcio per tutta la durata della stagione 2015/2016, e comunque fino al 30 giugno 2016, che:

è fatto divieto per tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle immediate vicinanze nonché all'interno dello stadio "Raciti":

la vendita e l'asporto in recipienti di vetro di bevande alcoliche e bevande superalcoliche ;
la vendita e l'asporto in recipienti di vetro di qualunque bevanda.

AVVERTE

Il Servizio Attività Produttive Agricoltura e Turismo/SUAP è incaricato della diffusione del presente provvedimento.

Il Servizio Polizia Municipale, unitamente a tutte le altre forze dell'ordine, è tenuto all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

di dare notizia dell'adozione della presente ordinanza attraverso il sito istituzionale dell'Ente (www.comune.quarrata.it);

di inviare copia del presente provvedimento:

- a Confcommercio Pistoia (pistoia.pistoia.it);

- a Confesercenti Pistoia (confpistoia.pistoia.it);

Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura di Pistoia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

(Marco Mazzanti)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver notificato al Sig. _____

consegnando una copia del presente, a mani di _____

Quarrata, li _____

Il Ricevente

Il Messo Notificatore
